



**COMUNE DI LABICO**  
Città Metropolitana di Roma Capitale

**ORDINANZA**

<b>REGISTRO GENERALE</b>	
<b>Numero</b>	<b>Data</b>
<b>74</b>	<b>22/12/2025</b>

**AREA 4 - POLIZIA LOCALE**

**AREA 4 - POLIZIA LOCALE**

<b>OGGETTO:</b>	<b>CHIUSURA TEMPORANEA AL TRAFFICO VEICOLARE PRESSO IL PARCHEGGIO ADIACENTE PIAZZA DELLA CHIESA PER ESEGUIRE LAVORI DI ASFALTATURA DAL GIORNO 29 DICEMBRE 2025.</b>
-----------------	---

## **IL RESPONSABILE DELL'AREA VIGILANZA**

**Considerata** la necessità di effettuare lavori di asfaltatura;

**Vista** la PEC ricevuta dall'Ufficio Tecnico comunale con cui viene richiesta la predisposizione di apposita Ordinanza di chiusura al traffico veicolare per lo svolgimento dei lavori summenzionati;

**Ravvisata** la necessità, al fine di salvaguardare la circolazione veicolare nonché la sicurezza del personale impegnato nei lavori, di regolamentare la circolazione presso il parcheggio adiacente Piazza della Chiesa con l'istituzione del DIVIETO DI SOSTA e TRANSITO;

**Ritenuto che**, in occasione di tali lavori, al fine di consentire il regolare svolgimento degli stessi in totale sicurezza, si rende necessario adottare, limitatamente alle date indicate del c.m. e ai luoghi indicati, specifiche disposizioni che disciplinano la circolazione e la sosta dei veicoli;

**Ritenuto** di disporre la deroga al divieto di transito per consentire l'accesso dei veicoli di soccorso e delle forze dell'ordine in servizio attivo;

**Visto** l'art. 5, comma 3 del Codice della Strada, approvato con D.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 e successive modifiche ed integrazioni, in base al quale i provvedimenti per la regolamentazione della circolazione stradale sono emessi dagli enti proprietari, attraverso gli organi competenti a norma degli artt. 6 comma 4 e 7 commi 1, 2, 4, 13, con motivate ordinanze e rese note al pubblico mediante i prescritti segnali;

**Visto** il combinato disposto dell'art. 6, comma 4, lettera f) e comma 5 e 7, e dell'art. 7, comma 1 lettera a) del nuovo Codice della Strada, approvato con D.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 e successive modifiche ed integrazioni in base ai quali il Sindaco, con propria ordinanza, può vietare temporaneamente la sosta su strade o tratti di strade per esigenze di carattere tecnico o di pulizia, rendendo noto tale divieto con i prescritti segnali non meno di quarantotto ore prima, ed eventualmente con altri mezzi appropriati;

**Visto** l'art. 39 del nuovo Codice della Strada e l'articolo 83 del relativo Regolamento di Esecuzione e di Attuazione, approvato con D.P.R. 495 del 16/12/1992, il combinato disposto dei commi 9 e 13 del citato articolo 83, che prescrive le caratteristiche della segnaletica da apporre;

**Visto** il D.M. 10/7/2002 "Disciplinare tecnico relativo agli schemi segnaletici, differenziati per categoria di strada, da adottare per il segnalamento temporaneo";

**Considerata** la necessità, a tutela della sicurezza stradale, dell'incolumità degli utenti della strada, di dover disciplinare la circolazione stradale nelle zone e nelle strade indicate nel dispositivo della presente ordinanza;

**Visti** gli articoli 107 e 109 del D.lgs. 267/2000;

**Visto** il D.lgs. n. 267/2000;

**Visto** Il Decreto del Sindaco 13 del 06/10/2025 con il quale viene nominato il Responsabile della Polizia Locale;

### **ORDINA**

Per tutte le motivazioni espresse in premessa e qui integralmente richiamate:

**Di istituire un Divieto Temporaneo di Sosta e Transito presso il parcheggio adiacente Piazza Della Chiesa dalle ore 07:00 del giorno 29/12/2025 sino al termine dei lavori come indicato dalla segnaletica installata in loco.**

### **DISPONE CHE**

La presente ordinanza sia resa pubblica mediante affissione sull'Albo Pretorio del Comune di Labico con la divulgazione attraverso il sito web istituzionale;

L'osservanza delle disposizioni contenute nella presente Ordinanza è demandata al Corpo di Polizia Locale, nonché agli altri organi preposti all'espletamento dei servizi di Polizia stradale indicati dagli artt. 11 e 12 del Nuovo Codice della Strada;

Avverso la presente ordinanza, è ammesso ricorso entro 60 giorni dalla pubblicazione al TAR LAZIO ai sensi della Legge n. 1034 del 06/12/1971 ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi del D.P.R. n. 1199 del 24/11/1971, entro 120 giorni dalla sua pubblicazione.

Avverso la presente ordinanza è altresì ammesso ricorso al Ministero dei Trasporti entro 60 giorni dalla posa della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, ai sensi dell'art. 37 comma 3 del codice della Strada.

A chiunque violi le disposizioni descritte nella presente ordinanza sono applicate le sanzioni amministrative previste dal Codice della Strada.

IL RESPONSABILE  
emiliano cappella / ArubaPEC S.p.A.  
*Atto firmato Digitalmente*